



COMUNE DI ETROUBLES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

L'anno duemilaventuno addi ventotto del mese di aprile alle ore tredici e minuti zero, nella sala consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
VIRGILIO DIEGO	X	
BRACCO CRISTINA		X
MARGUERET ANGELO		X
COLLOMB MONICA A.	X	
MACORI MAURO	X	
BIGNOTTI MARCO		X
JUGLAIR MICHEL	X	
BERTIN LISETTA	X	
SCARPELLINI DAVIDE	X	
Totale	8	3

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott. Manuele AMATEIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a) del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 20 dicembre 2001;

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) è istituito il Canone unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 816, dispone che il Canone unico sostituisca la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Atteso che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

Preso atto che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Rilevato che, ai sensi del comma 819, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerato che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari sopra indicato, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

Rilevato che, in conformità all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico, come indicato al comma 821 che prevede nel dettaglio che siano disciplinate le seguenti fattispecie:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla norma di riferimento;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#);

Considerato che la potestà regolamentare comunale può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Rilevato che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

Rilevato che al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente i seguenti elementi: durata, superficie espressa in metri quadrati, tipologia e alle finalità, zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;

Atteso che, per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

Preso atto che non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;

Rilevato che la norma istitutiva del Canone unico ha stabilito una tariffa standard annua ed una tariffa standard, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;

Vista la particolare applicazione del Canone unico per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali l'ammontare del Canone non può essere inferiore ad euro 800,00;

Considerate le riduzioni di cui all'art. 1, comma 832, della legge n. 160/2019;

Viste le esenzioni previste all'art. 1, comma 833, della legge n. 160/2019;

Considerato che il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi del comma 836, viene soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° dicembre 2021 e ritenuto di avvalersi della facoltà di non mantenere tale servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*;

Rammentato che il termine per esercitare la potestà regolamentare con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,*

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il differimento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Vista la bozza del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 8

Astenuti:

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari:

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- 3) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CALCHERA MARCO
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
Dott. Manuele AMATEIS
(Firmato digitalmente)

Dott. Manuele AMATEIS